



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 55 del 21/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA INERENTE LA RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA VICINALE VECCHIA CAPOTERRA-CAGLIARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI-PULA LOTTI 1 E 3 OPERA CONNESSA SUD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferma del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 21 del 06/05/2022;

VISTA la richiesta prot. 22219 del 20/06/2022, inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari-Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, al fine di ottenere la riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada denominato " Strada Vicinale Vecchia Capoterra-Cagliari";

Visto l'elaborato tecnico allegato alla richiesta che individua il tratto interessato dalla riapertura;

Visto il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata come data di apertura il 21/06/2022;

Vista la precedente ordinanza n°40 del 23/05/2022, con la quale si disponeva la chiusura del tratto indicato;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per la riapertura della strada suddetta è necessario il ripristino della segnaletica vigente;

RITENUTO di dover provvedere in merito

ORDINA

La riapertura della circolazione veicolare e pedonale del tratto di strada denominata "Strada Vicinale Vecchia Capoterra-Cagliari " a decorrere dal giorno 21/06/2022

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;



Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza. SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe
- Anas;
- Alla ditta appaltatrice Aleandri;
-

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- ai Carabinieri Capoterra
- albo pretorio sito istituzionale.

Capoterra, lì 21/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia